

RENTRI

Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Asolo, 19/02/2025

Gentile Cliente, si riportano di seguito le principali novità introdotte con l'entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Oggetto

Il RENTRI è lo strumento attraverso il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rifonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Con la nuova normativa **gli operatori soggetti all'iscrizione** dovranno utilizzare i nuovi modelli di Registro Carico Scarico e Formulari di Identificazione Rifiuti "FIR", che andranno vidimati digitalmente.

Soggetti obbligati all'iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i seguenti soggetti:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
6. i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, di seguito meglio dettagliati, con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184:

- c) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Tempi iscrizione

I tempi di iscrizione variano in base alla tipologia di soggetto obbligato.

A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 dovevano iscriversi:

- Impianti di trattamento rifiuti;
- Trasportatori di rifiuti;
- Commercianti/intermediari di rifiuti;
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti;
- Soggetti delegati dai produttori iniziali.

A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 dovranno iscriversi:

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con numero di dipendenti compresi tra 11 e 50;
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con numero di dipendenti compresi tra 11 e 50.

A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 dovranno iscriversi:

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.

Obblighi per i soggetti iscritti

Gli operatori sopra individuati, obbligati all'iscrizione al RENTRI e tenuti quindi alla gestione in modalità digitale dei registri e dei formulari tramite i servizi del portale, dovranno:

- Iscrivere al portale RENTRI come "Operatori", attraverso Spid, CIE o CNS del legale rappresentante;
- Inserire i dati dell'impresa;
- Gestire il registro di carico e scarico in modalità digitale assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
- Emettere il FIR in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
- Trasmettere la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia) agli altri operatori coinvolti nelle fasi del trasporto;
- Scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);
- Emettere i FIR in modalità digitale assolvendo alla vidimazione, compilazione e sottoscrizione digitale del formulario;
- Trasmettere i dati al RENTRI contenuti nel registro di carico e scarico e nel FIR;
- Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria attraverso il canale PagoPA.

Soggetti esonerati dall'iscrizione

Sono esonerati dagli obblighi di iscrizione i seguenti soggetti:

- Produttori di rifiuti non pericolosi **non inquadrati in forma di ente o impresa** (ad esempio, liberi professionisti);
- Imprese e enti produttori di soli **rifiuti non pericolosi** derivanti da **attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni**, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** derivanti da **lavorazioni industriali, artigianali** e dall'attività di **recupero e smaltimento** (punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, dettagliati sui paragrafi precedenti), **con meno di 10 dipendenti**;
- Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d'affari inferiore a 8.000 euro;
- Soggetti esercenti **attività estetiche, parrucchieri, tatuatori**, che producono rifiuti **non pericolosi**;
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

Obblighi vidimazione FIR per i soggetti esonerati

I **produttori di rifiuti, che utilizzano** il Formulario di Identificazione dei Rifiuti "FIR", non rientranti tra i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, dovranno dal 13 febbraio 2025, in ogni caso:

- Registrarsi al portale RENTRI come "Produttori di rifiuti non iscritti", attraverso Spid, CIE o CNS del legale rappresentante;
- Inserire i dati dell'impresa;
- Produrre, vidimare e gestire il nuovo modello del FIR;
- Scaricare la copia del FIR cartaceo controfirmato e datato dal destinatario.

Si precisa che il Decreto Milleproroghe, in fase di conversione e pubblicazione, contiene un emendamento che proroga di **60 giorni le tempistiche di iscrizione al RENTRI**, subordinando tale effetto all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro **30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto**.

Ad oggi quindi, rimangono valide le tempistiche sopra riportate.

Lo Studio rimane a disposizione per le informazioni e gli approfondimenti necessari.

Cordiali saluti,

Studio Bacchin Berton & Associati